

Codice A1813B

D.D. 4 agosto 2020, n. 2074

**L.r. n° 45/89 Autorizzazione all'intervento di modifica e trasformazione per lavori in sanatoria di opere realizzate in difformità da P.D.C. n. 200/09 per l'edificazione di un nuovo edificio residenziale. Richiedente: FINIM s.r.l.. Comune sede intervento: Pino T.se**



**ATTO DD 2074/A1813B/2020**

**DEL 04/08/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 45/89 Autorizzazione all'intervento di modifica e trasformazione per lavori in sanatoria di opere realizzate in difformità da P.D.C. n. 200/09 per l'edificazione di un nuovo edificio residenziale. Richiedente: FINIM s.r.l.. Comune sede intervento: Pino T.se

visti:

- l'istanza protocollo n° 26369/A1813B del 28/05/2020 presentata da Pellegrino Leo (*omissis*) in qualità di legale rappresentante della ditta FINIM s.r.l., e riguardante interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo al fine di sanare le opere realizzate in difformità per l'edificazione di un nuovo edificio residenziale, nel comune di Pino T.se, località Strada Torino s.n.c.;
- la D.D. n. 4-12554 del 6 aprile 2011 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato l'intervento;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- il progetto in esame riguarda la sanatoria di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di villette bifamiliari precedentemente autorizzati con la D.D. n. 4-12554 del 6 aprile 2011 della Provincia di Torino ;
- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ricade totalmente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 584,38 mc e interessa una superficie di 3488 mq;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il richiedente era tenuto al versamento del deposito cauzionale ai sensi del comma 2, articolo 8

della L.r. n° 45/1989 a favore della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, prima di iniziare i lavori, così come prescritto nella D.D. del 6 aprile 2011, prot. n. 4-12554 della Provincia di Torino;

- il richiedente si impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento, così come dichiarato nella richiesta di autorizzazione (istanza del 15/12/2010 presentata alla Provincia di Torino) ai sensi del comma 4, art. 9 della L.r. n° 45/1989;

Vista la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione geologica e geotecnica – Maggio 2020 - a firma del dott. ing. geol. Gianluca SAVASTA

(n. 6298 Ordine Ingegneri Provincia di Torino e n. 582 Ordine reg. Geologi del Piemonte – Sez. A)

- la Relazione tecnica – Maggio 2020 - a firma del dott. ing. geol. Gianluca SAVASTA (n. 6298 Ordine Ingegneri Provincia di Torino e n. 582 Ordine reg. Geologi del Piemonte – Sez. A);

- gli altri elaborati e la relativa cartografia tematica a firma del dott. ing. geol. Gianluca SAVASTA

(n. 6298 Ordine Ingegneri Provincia di Torino e n. 582 Ordine reg. Geologi del Piemonte – Sez. A) e dell'arch. Giorgio Casale (Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n. 2577)

- ricevuta del versamento relativo ai diritti di istruttoria;

Visto il verbale di istruttoria, allegato alla presente per farne parte integrante, inerente:

- l'istruttoria tecnica positiva per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico e geomorfologico e con la stabilità dei versanti ed il regime delle acque superficiali e profonde, rilasciata dal funzionario incaricato Dott. Geol. Nervo Barbara;

- l'istruttoria tecnica positiva per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, rilasciata dal funzionario incaricato Dott. For. Peterlin Gabriele;

Considerato che i Funzionari incaricati esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole agli interventi in oggetto e propongono che l'intervento sia autorizzato in sanatoria, con prescrizioni;

Ritenuto pertanto di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato all'istanza protocollo n° 26369/A1813B del 28/05/2020, con prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il sig. Pellegrino Leo (*omissis*), in qualità di legale rappresentante della ditta FINIM s.r.l., alla sanatoria delle opere realizzate in difformità per l'edificazione di un nuovo edificio residenziale, nel comune di Pino T.se, località Strada Torino s.n.c., nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni contenute nella D.D. n- 4-12554 del 6 aprile 2011 rilasciata dalla Provincia di Torino;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera, per eventuali movimenti di terreno ancora da realizzare, essi devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- nelle ulteriori fasi di cantiere devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni: gli eventuali ulteriori sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
- i depositi movimentati ed ancora presenti in cantiere devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati

nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

- sia durante i lavori ancora da realizzarsi sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali;

- il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;

- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi; gli eventuali reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

- dovrà essere comunicata la data di ultimazione dei lavori e di chiusura del cantiere al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale pertinente per territorio ed al Settore scrivente; alla comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, eventuali lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di  
Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni